

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Sezione Feriele

Composta dai Magistrati:

dr. Giovanni Callegarin Presidente rel.
dr.ssa Luisa Napolitano Consigliere
dr. Gianluca Alessio Consigliere

nel procedimento di reclamo ex art. 26 L.F. promosso con ricorso depositato il 20-6-2014

da

BANCA SPA, rappresentata e difesa dagli avv. ti [redacted]
ed [redacted], con domicilio eletto presso lo studio della seconda in [redacted]

Contro

SOCIETA' SRL in concordato preventivo, rappresentata e difesa dall'avv. [redacted]
[redacted] con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [redacted] in [redacted]

ha emesso il seguente

DECRETO

-rilevato che la BANCA SPA ha proposto reclamo avverso il decreto 10-6-2014 con cui il Tribunale di Treviso autorizzava la sospensione di tutti i contratti bancari e di leasing assumendo:

- 1) l'inapplicabilità alla domanda di concordato in bianco dell'art. 169 bis L.F. attesa la contraddizione tra gli effetti provvisori impliciti in una domanda di concordato con riserva e la stabilità e definitività che determina una decisione sulla sorte dei contratti pendenti;
- 2) la sospensione ex art. 169 bis L.F. era in funzione della continuità aziendale, continuità che non risultava nel caso di specie;



3) era legittima la compensazione – effettuata dalla Banca- dei pagamenti ricevuti da terzi in relazione al portafoglio presentatole dalla cliente/debitrice SOCIETA' SPA ed oggetto di anticipazione nel caso in cui il credito anticipato al cliente sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale e la riscossione del relativo credito sia invece posteriore, come nel caso dei contratti in essere con la BANCA SPA

-osservato, quanto al primo motivo di gravame, che l'art. 169 bis L.F. fa un richiamo generale all'art. 161 stessa legge e, quindi, anche la sesto comma che disciplina, per l'appunto, l'ipotesi del concordato in bianco con riserva, come già rilevato in precedenza da questa Corte precisando che "non si può escludere, in termini generali e astratti, la compatibilità delle ipotesi di scioglimento del concordato c.d. prenotativo e ciò alla luce del richiamo contenuto nella disposizione normativa indicata all'art. 161 l. fall. senza alcuna distinzione (e, dunque, anche al sesto comma di esso)" (Corte d'Appello di Venezia 20-11-2013);

-rilevato, quanto al secondo motivo di gravame, che non esistono nella norma limiti di applicabilità della stessa alle sole ipotesi di continuità aziendale;

-osservato, quanto al terzo motivo di gravame, che il provvedimento impugnato si è limitato ad autorizzare la sospensione per 60 giorni di tutti i contratti bancari;

-considerato che si tratta di una misura "cautelare" provvisoria e limitata nel tempo al fine di poter meglio valutare le singole posizioni (e come tale appare senz'altro ammissibile) senza che possa essere in alcun modo pregiudicato l'eventuale diritto della Reclamante alla compensazione, così come rimane impregiudicata ogni questione relativa allo scioglimento del contratto fra la Banca reclamante e la SOCIETA' SRL;


-ritenuta quindi l'infondatezza del reclamo;

-ritenuto sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese attesa la novità delle questioni;

P.Q.M.



rigetta il reclamo.
Compensa le spese
Venezia, 5-8-2014

Il Presidente
(dr. Giovanna )

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA N.
- 8 AGO, 2014
IL CANCELLIERE
FRANCESCO DE CIGLIO

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica